

Legislazione e innovazioni normative in riferimento all'inclusione scolastica



**DOTT.SSA AURELIA BONURA
DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Corso di formazione per docenti di sostegno senza titolo di specializzazione
13/01/2021**

**USR SICILIA
I.C. NOSENGO PETROSINO
SCUOLA POLO INCLUSIONE PROVINCIA DI TRAPANI**

Il modello italiano di inclusione scolastica è assunto a punto di riferimento in Europa e non solo. L'Italia è stata tra i primi paesi a scegliere la via dell'integrazione degli alunni con disabilità in scuole e classi regolari. La normativa italiana è largamente considerata come la più avanzata d'Europa, ma è altrettanto vero che, in concreto, essa è ampiamente disattesa (Pavone, 2004).



**L'inclusione scolastica di alunni con disabilità in 4 Paesi europei
(sistemi scolastici e dati assoluti e percentuali a confronto)**

NAZIONE	SISTEMA SCOLASTICO	PERIODO DI RIFERIMENTO	ALUNNI CON DISABILITÀ/LIVELLO DI INTEGRAZIONE	PERCENTUALE ALUNNI CON DISABILITÀ
Italia	Sistema inclusivo	a.s. 2009/2010	200.462 (tutti inseriti nelle classi comuni)	2,20%
		a.s. 2014/2015	234.000 (tutti inseriti nelle classi comuni)	2,65%
Spagna	Sistema misto	a.s. 2009/2010	107.000 (di cui 2.800 inseriti nelle scuole speciali e 89.200 nelle classi comuni)	2,38%
		a.s. 2014/2015	136.705 (di cui 25.369 inseriti nelle scuole speciali, 6.605 in classi differenziali e 104.731 in classi comuni)	3,10%
Inghilterra (England UK)	Sistema misto	a.s. 2010/2011	226.000 (di cui 99.500 inseriti nelle scuole speciali, 15.500 nelle classi speciali e 111.000 nelle classi comuni)	2,80%
		a.s. 2014/2015	191.730 (di cui 82.680 inseriti nelle scuole speciali, 7.490 nelle classi differenziali e 112.580 in classi comuni)	2,77%
Germania	Sistema con distinzione	a.s. 2010/2011	480.000 (di cui 378.000 nelle scuole speciali e 102.000 inseriti nelle classi comuni)	5,51%
		a.s. 2014/2015	408.906 (di cui 258.612 nelle scuole speciali e 150.294 inseriti nelle classi comuni)	5,60%



Ripercorriamo un po' la storia dell'inclusione scolastica soffermandoci in maniera particolare sulle recenti innovazioni normative

UN PROCESSO CHE VIENE DA LONTANO...

Conto corrente con la Posta **EDIZIONE STRAORDINARIA** Anno 88° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 27 dicembre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 86-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA


Art. 2 La Repubblica **riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo**, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3 Tutti i cittadini **hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge**, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 34 La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Art. 38 specifica infatti che «gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale».

SCUOLA ITALIANA- EVOLUZIONE COINVOLGIMENTO ALLIEVI CON DIFFICOLTÀ DALLE CLASSI DIFFERENZIATE AI BES



ESCLUSIONE

SEPARAZIONE

INSERIMENTO

INTEGRAZIONE

INCLUSIONE



ESCLUSIONE




SEPARAZIONE

L'interesse per l'istruzione degli allievi disabili è recente: l'obbligo scolastico viene infatti esteso solo ai ciechi ed ai sordi con la **Riforma Gentile del 1923**. Dieci anni più tardi l'istruzione speciale prevede **classi differenziali** per gli allievi con lievi ritardi, ospitate nei *normali* plessi scolastici **scuole speciali** per sordi, ciechi ed *anormali psichici*

Le classi differenziali sono però destinate anche agli allievi con problemi di condotta o disagio sociale o familiare.

Fino alla fine degli anni '60 la logica prevalente rimane quella della **separazione**, in cui l'allievo disabile viene percepito come un malato da affidare ad un maestro-medico e come potenziale elemento di disturbo.



**CLASSI
DIFFERENZIALI**

**SCUOLE
SPECIALI**

<https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ajO15bOEzeY>

INSERIMENTO

LEGGE 118/1971



Art.28. (Provvedimenti per la frequenza scolastica)

L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali. Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie.

La legge 118/1971 superava il modello delle scuole speciali, che tuttavia non aboliva, prescrivendo l'inserimento degli alunni con disabilità, comunque, su iniziativa della famiglia, nelle classi comuni.

Stabilisce che anche gli alunni disabili debbono adempiere l'obbligo scolastico nelle scuole comuni, ad eccezione di quelli più gravi.

Legge n. 360 del 1976 INSERIMENTO ciechi

Legge n. 517 del 1977 INSERIMENTO sordi

INTEGRAZIONE

**1975
DOCUMENTO
COMMISSIONE
FALCUCCI**

L'integrazione di alunni con deficit passa prima di tutto attraverso la convinzione che essi sono i veri protagonisti della propria crescita. La scuola ha il compito e la responsabilità di individuare in loro le potenzialità per poterne favorire lo sviluppo e permettere di maturarsi al meglio sotto il profilo sociale, culturale e civile e prevenire l'emarginazione.

La grande innovazione è che non esistono più bambini considerati non educabili

Documento Commissione Falcucci

- non è sufficiente inserire se all'interno della scuola si delega a qualche insegnante, della classe differenziale o del sostegno, il compito educativo
- sono necessari alcuni cambiamenti sia per quanto riguarda il curriculum, la didattica, l'organizzazione delle classi e della scuola, i rapporti con l'esterno, sia per quanto riguarda l'idea di norma e normalità
- l'introduzione della logica della programmazione di tipo curricolare
- la necessità di specializzazione
- la stabilità degli insegnanti
- la loro qualificazione professionale
- l'adeguatezza delle strutture scolastiche
- l'efficienza dei servizi territoriali

DPR N. 970/1975

Norme in materia di scuole aventi particolari finalità

Introduce nell'ordinamento giuridico la figura dell'insegnante di sostegno formato e specializzato per poter favorire l'integrazione scolastica.

"Il personale docente di cui al precedente comma (specializzato) può essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni, in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento".

INTEGRAZIONE

LEGGE n. 517/1977

La Legge **517/77** sancisce il diritto alla frequenza scolastica di tutti i portatori di handicap. Viene inoltre stabilito che le classi in cui viene inserito un portatore di handicap, non devono avere più di 20 alunni ed inoltre devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio- psico- pedagogico e forme particolari di sostegno

L'**abolizione delle classi differenziali** si ha con la LEGGE 517/1977 , che individua **modelli didattici flessibili** in cui attivare forme di integrazione **trasversali**, esperienze di **interclasse** o attività organizzate in gruppi di alunni ed affidate ad **insegnanti specializzati**.

art. 2: detta disposizioni per l'integrazione scolastica nelle scuole elementari, introduce anche il tema della programmazione educativa individualizzata come strumento indispensabile per "....agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, in particolare dei portatori di handicap...."

art. 7: decreta l'integrazione scolastica nelle scuole medie.

art. 13 comma 3 prevede: "..... l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisico o sensoriale, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati...."

Sentenza Corte Costituzionale n. 215/1987

La Corte Costituzionale, a partire dalla Sentenza n. 215/87, ha costantemente dichiarato il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità della stessa, alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado imponendo a tutti gli enti interessati (amministrazione scolastica, Enti locali, Unità sanitarie locali) di porre in essere i servizi di propria competenza per sostenere l'integrazione scolastica generalizzata

Occorre innanzitutto considerare che è ormai superata in sede scientifica la concezione di una loro radicale irrecuperabilità,l'inserimento e l'integrazione nella scuola ha fondamentale importanza al fine di favorire il recupero di tali soggetti. La partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato, al dispiegarsi cioè di quelle sollecitazioni psicologiche atte a migliorare i processi di apprendimento, di comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione dei condizionamenti indotti dalla minorazione. Insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, la frequenza scolastica è dunque un essenziale fattore di recupero del portatore di handicaps e di superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità.

Legge 104/92

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Il 05 febbraio 1992 si giunge finalmente ad una legge quadro che riordina gli interventi dei vent'anni precedenti. La **Legge 104** non si concentra solo sull'assistenza ma anche sull'**integrazione** e sui **diritti dei disabili**; la direzione del legislatore è infatti quella di promuovere la **massima autonomia individuale**. La Legge specifica, inoltre, che l'**integrazione scolastica** deve avvenire **per tutti e per ogni ciclo, compresa l'università**, nelle classi comuni.

Legge 104 del 1992 é il primo intervento legislativo di carattere organico, relativo cioè all'intero orizzonte esistenziale della persona disabile.

La legge 104 sancisce il diritto all'istruzione e all'educazione nelle sezioni e classi comuni per tutte le persone in situazione handicap precisando che

“l'esercizio di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap”.

Il sostegno alle persone con disabilità effettuato nella scuola pubblica “di tutti e per tutti”, che si sostanzia attraverso i docenti abilitati nell'insegnamento delle discipline e poi specializzati per favorire l'inclusione, costituisce un vero e proprio punto di riferimento mondiale della pedagogia speciale.

Un aspetto centrale della Legge 104 è la **programmazione coordinata dei servizi** scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi. Una reale integrazione deve infatti coinvolgere anche gli attori del territorio, per poter divenire sociale e, nel tempo, professionale





Art. 3 Soggetti aventi diritto

- 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.*
- 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.*
- 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici*



Art. 4 Accertamento handicap

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

1-bis. Nel caso in cui gli accertamenti riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall'operatore sociale individuati dall'ente locale, nonché dal medico INPS.

Art. 8 Inserimento ed integrazione sociale

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:
 - a) **interventi di carattere socio-psicopedagogico**, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa **vigente**, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
 - b) **servizi di aiuto personale** alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
 - c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad **eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche** che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - d) provvedimenti che rendano effettivi il **diritto all'informazione** e il **diritto allo studio** della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;

Art. 8 Inserimento ed integrazione sociale

e) **adeguamento** delle attrezzature e del personale dei **servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali**;

f) misure atte a favorire la piena integrazione nel **mondo del lavoro**, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati; [...]

m) organizzazione **di attività extrascolastiche** per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

Art. 10 Interventi a favore delle persone con H in situazione di gravità

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, **assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica** secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.





Art. 12 Diritto all'educazione e alla istruzione

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli **asili nido**.
2. **E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione** della persona handicappata nelle sezioni di **scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie**.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo **sviluppo delle potenzialità della persona** handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3. è redatto un **profilo di funzionamento** secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità' (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale nonché per la predisposizione del **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**.

Art. 12 Diritto all'educazione e alla istruzione

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

8. Il profilo dinamico-funzionale é aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore della soppressione dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° settembre 2019 e che la modifica di cui al comma 5 ha effetto a decorrere dal 1° settembre 2019.

COMMI SOPPRESSI DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 66

Art. 12 Diritto all'educazione e alla istruzione

9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantire l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

Art. 13 Integrazione scolastica

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

- a) la **programmazione coordinata dei servizi scolastici** con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. [...]

- b) la dotazione alle scuole e alle università di **attrezzature tecniche e di sussidi** didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

Art. 13 Integrazione scolastica

- c) la programmazione da parte **dell'università di interventi adeguati** sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
- d) l'attribuzione, con decreto del MIUR, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di **incarichi professionali** ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di **studenti non udenti**.
- e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

Art. 13 Integrazione scolastica

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento **degli asili nido** alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire **l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione** personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite **attività di sostegno** mediante l'assegnazione di **docenti specializzati**.



Art. 13 Integrazione scolastica

4. I **posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado** sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati ((...)).
((18))

Art. 13 Integrazione scolastica

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la **contitolarità** delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

6-bis. Agli studenti handicappati iscritti **all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici**, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.

Art. 14 Modalità di attuazione dell' Integrazione

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla **formazione e all'aggiornamento del personale docente** per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, [...]

Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

- a) all'attivazione di forme sistematiche di **orientamento**, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
- b) **all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi**, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

Art. 14 Modalità di attuazione dell' Integrazione

c) a garantire la **continuità educativa** fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;

Art. 16 Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per **quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.**

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Art. 16 Valutazione del rendimento e prove d'esame

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite **prove equipollenti** e tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli **ausili** loro necessari.

In sintesi....la Legge 104

- Ha segnato una svolta politica e culturale a favore delle persone con disabilità

**E' il primo intervento legislativo di carattere organico,
relativo cioè all'intero orizzonte esistenziale della persona disabile.**

Assegna dei compiti specifici ai diversi attori del processo d'inclusione

Individua gli strumenti indispensabili a tale processo :

Profilo di Funzionamento e PEI



DIAGNOSI FUNZIONALE

La Diagnosi Funzionale descrive la **situazione clinico-funzionale al momento dell'accertamento** (qual è la situazione nel qui e ora);

deve quindi evidenziare non solo i deficit ma anche le potenzialità (sul piano cognitivo, affettivo-relazionale, sensoriale linguistico, ecc.).

E' un documento dettagliato, redatto dal servizio specialistico che ha in carico il minore e consegnato alla famiglia, che a sua volta lo fa avere alla scuola, sulla base del quale verrà poi predisposto collegialmente il PDF e il PEI.

Include le informazioni essenziali utili per l'integrazione scolastica, tra cui la specifica del livello di gravità e tipo di disabilità e delle eventuali tipologie di assistenza necessarie, onde consentire alla scuola e all'ente locale l'attribuzione delle risorse necessarie.

Per gli allievi di primo inserimento a scuola, viene effettuata entro la scadenza delle iscrizioni a gennaio, per gli allievi già inseriti a scuola e inviati al collegio di accertamento in corso d'anno, viene redatta entro fine maggio.

Viene aggiornata al passaggio di ciclo scolastico o in qualunque momento vi siano cambiamenti significativi del quadro di base, tali da richiedere modifiche relative alle tipologie di assistenza necessarie.

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

Il Profilo Dinamico Funzionale viene redatto dai componenti del Gruppo Operativo (G.O.) sulla base della Diagnosi Funzionale, delle informazioni e osservazioni raccolte dall'ASP, dalla famiglia e dalle osservazioni e annotazioni del personale docente.

L'attività di osservazione è continuativa per tutto il percorso scolastico e concorre o alla prima compilazione e all'aggiornamento del P.D.F., obbligatoriamente al termine di ogni grado di studio e/o passaggio ad altra scuola, compreso il passaggio biennio/triennio della scuola secondaria di secondo grado.

Al passaggio di grado scolastico, subito dopo l'ultimo aggiornamento, il P.D.F. deve essere trasmesso alla nuova scuola di iscrizione (in sede di ultimo G.O. e comunque entro giugno).

PROFILO di FUNZIONAMENTO

Il profilo di funzionamento (PF) sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale.

Il PF è redatto dopo l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, sulla base dei criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Chi lo redige

Il Profilo di funzionamento è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:

- a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
- b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell'Ente locale di competenza”.

PROFILO di FUNZIONAMENTO

- è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del “Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale”;
- definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica;
- è redatto con la collaborazione dei genitori dell’alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione, nella massima misura possibile, dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico della scuola;
- è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- è trasmesso dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale alla scuola e all’ente locale competente, ai fini della predisposizione rispettivamente del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto.

Piano educativo individualizzato

La costruzione del percorso individualizzato di apprendimento deve considerare:

- i livelli di partenza
- la progressione di traguardi orientati da verificare in itinere
- il traguardo di apprendimento
- ma soprattutto un puntuale itinerario di insegnamento.
- i livelli essenziali delle competenze e delle abilità di base in relazione alle capacità dello studente .
- organizzazione del lavoro
- metodologia di interventi
- definizione dei diversi ruoli
- i tempi, le modalità, i criteri della valutazione intermedia e finale- modalità e tipologia per le verifiche dei risultati raggiunti che prevedano anche prove graduate e/o assimilabili a quelle del percorso della classe

IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO e il PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.) sono i momenti concreti in cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità.

....dopo la 104/92

Le disposizioni contenute nella L.104/1992 sono state riprese dal **Testo Unico istruzione DPR 297/94** in particolare dall'art 314 che recepisce integralmente il contenuto della L.104.

Con l'autonomia scolastica (art. 21 L.59/97 - attuata con DPR 275/99) è stata sottolineata (art. 4 comma 2 - autonomia didattica) l'esigenza di

- regolare i tempi dell'insegnamento ai ritmi di apprendimento
- attivare percorsi didattici individualizzati per gli alunni "portatori di handicap"

IL DLgs 297/1994

TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Le norme della Legge 104 con specifico riferimento al Sistema d'istruzione sono state riprese nel D. Lgs. 297/94:

CAPO IV - Alunni in particolari condizioni

Sezione I - Alunni handicappati

Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato

[Art. 312 - Principi generali](#)

[Art. 313 - Soggetti aventi diritto](#)

[Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione](#)

[Art. 315 - Integrazione scolastica](#)

[Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica](#)

[Art. 317 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica](#)

[Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame](#)

Paragrafo II - Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno

[Art. 319 - Posti di sostegno](#)

[Art. 320 - Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare](#)

[Art. 321 - Programmazione educativa nella scuola media](#)

Paragrafo III - Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità

[Art. 322 - Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti](#)

[Art. 323 - Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti](#)

[Art. 324 - Scuole con particolari finalità](#)

Paragrafo IV - Titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti

[Art. 325 - Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti](#)

I SOGGETTI AVENTI DIRITTO

L'art. 313 DLgs 297/94 rinvia all'art. 3 Legge 104

“ E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”

Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione

4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un **piano educativo individualizzato**, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola (...)

Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

Art. 315 - Integrazione scolastica

L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:

- a) la **programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati**
- b) la **dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici** nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
- c) la **sperimentazione** di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica

Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì:

- a) all'attivazione di forme sistematiche di **orientamento**, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;
- b) **all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;**
- c) a garantire la **continuità educativa** fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;

Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, **sulla base del piano educativo individualizzato**, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, **prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali**.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite **prove equipollenti e tempi più lunghi** per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli **ausili loro necessari**.

2006 CONVENZIONE ONU

PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, RATIFICATA CON **LEGGE 3 MARZO 2008, N. 18.**

La definizione di disabilità della Convenzione è basata sul modello sociale centrato sui diritti umani delle persone con disabilità, ed è la seguente:

“la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”.

L'art 24 dedicato all'educazione riconosce “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita....

Convenzione ONU

- Diritto alla vita indipendente e all' inclusione nella società
- Diritto a un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita
- Diritto al lavoro e all' occupazione (a potersi mantenere con un lavoro scelto o accettato liberamente)
- Diritto alla partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport

**LE LINEE GUIDA DEL MIUR SULL'INTEGRAZIONE DEGLI
ALUNNI CON DISABILITA'
4 agosto 2009, prot. n. 4274**

La scelta di proporre le Linee guida sulla disabilità a 40 anni dalla Legge 517 non è stata per caso. In una fase di bilancio, mentre la crisi economica incidereva con tagli degli organici sulla scuola e, a fronte di circa 200.000 alunni disabili iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, si contavano più di 95.000 docenti di sostegno, il MIUR, un po' sotto accusa, ha inteso ribadire in forma ampia ed articolata tutti i principi fondamentali della "**TOTAL INCLUSION**" italiana.

.

LE LINEE GUIDA DEL MIUR

Contengono un forte richiamo al lavoro comune di tutti i docenti per l'inclusione e pongono l'accento sulle strategie didattiche e gli strumenti:

La **progettualità didattica** orientata all'inclusione comporta l'adozione di strategie e metodologie favorevoli, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l'apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo *in tempi*, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.

Mettono in evidenza (v. sottolineatura del ruolo dei Dirigenti Scolastici) come a favorire l'integrazione concorrano in grande misura anche **scelte di tipo organizzativo e gestionale che interessano l'intera scuola.**

Invitano a far riferimento fondamentale all'elaborazione del **progetto di vita** per il soggetto disabile e individuano nel **Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)** il momento concreto in cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità.

I DSA NELL'AMBITO DEI BES

Riconosce quali DSA

LEGGE 170 /2010 Norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)in ambito scolastico

DISLESSIA

un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura

DISGRAFIA

un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica

DISORTOGRAFIA

un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica

DISCALCULIA

un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri

art. 3 L.170/2010

1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. [...]
2. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

art. 3 L.170/2010

-Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:

- a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
- b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

art. 5

La scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:

- dati anagrafici dell'alunno;
- tipologia di disturbo;
- attività didattiche individualizzate;
- attività didattiche personalizzate;
- strumenti compensativi utilizzati;
- misure dispensative adottate;
- forme di verifica e valutazione personalizzate.

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.

Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine Ciclo. Tale documentazione può acquisire la forma del **Piano Didattico Personalizzato**. È un documento flessibile e dinamico: potrà essere verificato e aggiornato dai docenti nel corso dell'anno scolastico.

I genitori del bambino devono leggere e approvare il piano didattico personalizzato del proprio figlio.

Per le lingue straniere

"in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all'Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d'anno dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.

Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all'apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale."

Se invece si intende richiedere l'esonero dalle lingue straniere, bisogna essere consapevoli di quanto prevede la normativa, per i vari cicli scolastici:

Per gli esami conclusivi del primo ciclo d'istruzione il decreto legislativo 62/2017 ha stabilito che gli alunni esonerati dall'insegnamento della lingua straniera durante la scuola primaria e secondaria di I grado possono conseguire il diploma. Nel caso dell'Esame di Stato l'esonero comporta invece il rilascio del solo "attestato di credito formativo" e non del diploma: ciò penalizza la carriera scolastica dello studente, con conseguenze negative anche sul percorso sociale e lavorativo della persona con dislessia.

Direttiva Ministeriale 27/12/2012

Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.

Delinea la strategia inclusiva della scuola italiana ed estende il campo di intervento e di responsabilità della scuola a tutta l'area dei BES, in particolare:

- Svantaggio sociale e culturale
- DSA e/o disturbi evolutivi specifici
- Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua e cultura italiana perché appartenenti ad altra cultura

Direttiva Ministeriale 27/12/2012

Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali

Fermo restando l'obbligo della certificazione per disabilità e DSA, il C.di C. o il Team dei docenti indicano in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) ed eventualmente di strumenti compensativi e misure dispensative , per garantire l'inclusione di tutti gli alunni con BES

Nella stesura di **un PDP**, ove non sia presente la certificazione clinica o la diagnosi, il C.di C. o il Team nella Primaria dovranno motivare, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

Legge n. 107/2015 c.d. Buona Scuola

Per gli alunni con disabilità è importante il comma 181 lettera c) in cui si prevede una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo sul **miglioramento dell'inclusione scolastica che dovrà attenersi ai seguenti principi:**

- ❖ promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:
 - la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
 - la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;
 - l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

Legge n. 107/2015 c.d. Buona Scuola

- la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
- la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione;
- la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
- la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
- la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
- la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

DECRETI ATTUATIVI LEGGE N. 107/2015 13/04/2017

D.Lgs. 59/2017

Di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso al ruolo docente (curricolare e di sostegno, nonché di insegnante tecnico pratico nella scuola secondaria), per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione

D.Lgs. 62/2017

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

D.Lgs. 60/2017

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività

D.Lgs. 63/2017

Effettività del diritto allo studio

D.Lgs. 66/2017

Sull'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

D.Lgs. 61/2017

Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale

D.Lgs. 64/2017

Disciplina della scuola italiana all'estero

D.Lgs. 65/2017

Sistema integrato d'istruzione ed educazione dalla nascita ai sei anni

D.Lgs. 59/2017 *Di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso al ruolo docente*

Il concorso - su scala regionale o interregionale - consta di due prove scritte: la prima su una disciplina a scelta appartenente alla classe di concorso, superata la quale si accede alla seconda sulle materie antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecniche didattiche, anch'essa da superare per poter sostenere il successivo colloquio, nel corso del quale sono altresì verificate le competenze in lingua straniera ed informatiche.

Una terza prova scritta ha luogo per il sostegno, **vertente sulla pedagogia speciale e sulla didattica dell'inclusione.**

Di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso al ruolo docente

D.Lgs. 62/2017 *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato*

Marginali risultano le modifiche per gli alunni disabili (ex legge 104/92) e per gli alunni con DSA certificati ex legge 170/1,0).

La novità consiste essenzialmente nel fatto che possono non presentarsi all'esame di Stato e che in tal caso non potranno ripetere la terza classe, rilasciandosi invece loro **un attestato di credito formativo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria superiore o nei corsi di istruzione e formazione professionale regionale ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.**

Per gli alunni disabili la certificazione delle competenze può accompagnarsi con una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI.

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

D.Lgs. 63/2017 *Effettività del diritto allo studio*

Sono stanziati appositi fondi per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici a favore dei disabili certificati ai sensi della legge L 104/92, sino al loro assolvimento dell'obbligo d'istruzione.

Sono stanziare nuove risorse per sostenere gli alunni/studenti della scuola in ospedale o in istruzione domiciliare.

D. Lgs. 65/2017 *Sistema integrato d'istruzione ed educazione dalla nascita ai sei anni*

Lo scopo è di riordinare e ottimizzare l'attuale rete dei servizi per le bambine e i bambini da zero a sei anni d'età, dipendenti da soggetti gestori pubblici e privati, riconducendoli a sistema e raccordandoli con la scuola dell'infanzia.

finalità

- ridurre gli svantaggi culturali, sociali, relazionali e favorire l'inclusione, attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;
- promuovere la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo fornito di apposita laurea triennale e di personale docente in possesso della specifica laurea magistrale quinquennale, nonché vincolati a percorsi di formazione continua;
- accogliere i disabili certificati ex legge 104/92;
- sostenere la funzione educativa delle famiglie e favorire la conciliazione tra i tempi e le tipologie del lavoro dei genitori e la cura dei figli.

Decreto legislativo 96/2019 che modifica il Decreto attuativo L. 107/15- D.lgs. 13 aprile 2017, n.66

Disposizioni integrative e correttive al [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66](#), recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Il nuovo testo di legge, entrato in vigore il **12 settembre 2019**, introduce alcune importanti modifiche al D.Lgs 66/2017...

D.Lgs. 66/2017

D. Lgs. n. 96/19

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Art. 1 Principi e finalità

1. L'inclusione scolastica:

a) **riguarda** le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai **differenti bisogni educativi**

e si **realizza** attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo **sviluppo delle potenzialità di ciascuno** nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;

b) **si realizza** nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del **progetto individuale** fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;

c) costituisce **impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica** le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

❖ Maggiore insistenza sul principio di accomodamento ragionevole come principio guida per l'utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli PEI (D.Lgs. 96/2019, art. 7, Modifiche all'art. 8 del D.Lgs 66/2017).

****Accomodamento ragionevole*** indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali.

*Il concetto introdotto dalla Legge 68/99,(Norme per il diritto al lavoro dei disabili) modificata dal Decreto Legislativo 151/2015, è affermato nella *Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità (2007)*,

D.Lgs. 66/2017

D. Lgs. n. 96/19

Art 3 Prestazioni e competenze

3.2 **Lo Stato provvede**, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:

a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il **sostegno didattico**, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1;

b) **alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)** tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

3.2 **Lo Stato provvede**, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:

- c) **all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale**, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;
- d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un **contributo economico**, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti

D.Lgs. 66/2017

D. Lgs. n. 96/19

Art 3 Prestazioni e competenze

3.4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza ((Unificata)) ai sensi dell'articolo 3 ((e dell'articolo 9)) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i **criteri** per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della **definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale**, ((ferme restando le diverse competenze)) dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto ((come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,)), anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, ((nel rispetto comunque degli)) ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.

D.Lgs. 66/2017

D. Lgs. n. 96/19

Art 3 Prestazioni e competenze

3.5 Gli **Enti territoriali**, nel rispetto [...] provvedono ad **assicurare, nei limiti delle risorse disponibili**:

- a) gli **interventi necessari per garantire l'assistenza** di loro competenza, inclusa **l'assegnazione del personale**, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 [...] ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, [...]
- b) i **servizi per il trasporto** per l'inclusione scolastica [...]
- c) **l'accessibilità e la fruibilità fisica**, senso percettiva e comunicativa degli **spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali** [...]

3. ((5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata, da perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, **sono definite le modalità attuative** degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, **nei limiti delle risorse disponibili**, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere)).

3.6 [...] lo **Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici** e digitali necessari per l'inclusione scolastica.

D.Lgs. 66/2017

D. Lgs. n. 96/19

Art. 4 Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica.

1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di **valutazione delle istituzioni scolastiche**.

2. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), [...] definisce gli **indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:**

a) **livello di inclusività** del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;

b) **realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione** dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;

D.Lgs. 66/2017
D. Lgs. n. 96/19

Art. 4 Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica.

- c) **livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione** e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- d) realizzazione di **iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola** incluse le specifiche attività formative;
- e) utilizzo di **strumenti e criteri condivisi per la valutazione** dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- f) grado di **accessibilità e di fruibilità delle risorse**, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola

D.Lgs. 66/2017

D. Lgs. n. 96/19

art. 5 Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, **corredata di certificato medico diagnostico-funzionale** contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a **cura della Azienda Sanitaria Locale (ASL), deve essere presentata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, che entro trenta giorni dovrà comunicare la data della visita.

Nel caso in cui gli accertamenti riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche sono composte da un **medico legale**, che assume le funzioni di presidente, e da **due medici di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile** e l'altro nella specializzazione inerente la condizione di salute della persona.

Tali commissioni sono integrate da **un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo** in servizio presso strutture pubbliche individuati dall'Ente Locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto, nonché, negli altri casi, **da un medico INPS.**

art. 5 Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 (della L.104/92 - accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua) per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche [...] effettuano, ove richiesto dai genitori [...] certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.

Tale accertamento è propedeutico alla redazione del **profilo di funzionamento**, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (**ICF**) dell'Organizzazione mondiale della sanità' (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (**PEI**) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328."));

D.Lgs. 66/2017

D. Lgs. n. 96/19

Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità, è redatto un **PROFILO DI FUNZIONAMENTO** secondo i criteri del modello bio – psico – sociale dell'ICF adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del PROGETTO INDIVIDUALE di cui all'art. 14 della Legge 328/2000, nonché per la predisposizione del PEI.

art.6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la famiglia e le disabilità, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui ((all'articolo 3 e all'articolo 9)) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le **Linee guida** contenenti:

- a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS;
- b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della classificazione ICF dell'OMS.

IL PEI

a) è elaborato e approvato ((dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;));

((b) tiene conto **dell'accertamento della condizione di disabilità** in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e **del Profilo di funzionamento**, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della **classificazione ICF dell'OMS**);)

c) **individua ((obiettivi educativi e didattici,)) strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento** nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie ((, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;));

IL PEI

((d) **esplicita le modalita' di sostegno didattico**, compresa la proposta del **numero di ore di sostegno alla classe, le modalita' di verifica, i criteri di valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonche' gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;))

Il **PEI** di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento ((dei percorsi per le **competenze trasversali e per l'orientamento**)), assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

f) indica **le modalita' di coordinamento degli interventi** ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

((g) e' redatto **in via provvisoria entro giugno** e in via definitiva, di norma, **non oltre il mese di ottobre**, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; e' redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed e' aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. **Nel passaggio tra i gradi di istruzione**, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione e' garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed e' ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;))

h) e' **soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico** al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

PEI

2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, **avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA** assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite **le modalità**, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.**))

PAI

1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione **che definisce le modalita' per l'utilizzo coordinato delle risorse**, ((compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per)) il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonche' per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualita' dell'inclusione scolastica.
2. Il Piano per l'inclusione e' attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Art. 9 Gruppi per l'inclusione scolastica

GLIR

GLI

GIT

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (**GLI**).

Il GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.

Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità.

In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente,.Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT.

GLIR

1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:
 - a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
 - b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
 - c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.
2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato.

GIT

Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT).

Il GIT è composto da personale **docente esperto** nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative.

Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed è **coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede.**

Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme.

Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, **supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI** secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.

art. 14 PROGETTO DI VITA

modifiche alla legge n. 328/00 da parte del D.LGS. 66/2017

su richiesta dell'interessato

il Comune deve predisporre, d'intesa con la A.S.L., un **progetto individuale**, indicando i vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione.

Il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Art. 6 D.Lgs. 66/2017

Progetto individuale

1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' redatto dal competente Ente locale ((d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale)) sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.

2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche ((con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata)).
((2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))

ICF



**Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilità
e della salute
(OMS, 2002)**

L'ICF DEFINISCE I VARI AMBITI INTERCONNESSI DEL FUNZIONAMENTO DI UNA PERSONA, DOVE SI POSSONO ORIGINARE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Condizioni fisiche

Strutture corporee

Funzioni corporee

Attività personali

Partecipazione sociale

Contesto ambientale

Contesto personale



Cos'è l'ICF ?

E' la classificazione delle caratteristiche della salute delle persone all'interno del contesto delle loro situazioni di vita individuali e degli impatti ambientali.

Prima:

“salute” = assenza di malattia

Ora:

“salute” = stato di benessere fisico, psichico e sociale

L'individuo non viene considerato in sé ma nel rapporto dinamico interattivo con il proprio ambiente di vita

**SALUTE e
FUNZIONAMENTO**
sono la risultante di
un'interconnessione
complessa,
globale e
multidimensionale
tra ...

ICF OMS 2002

Non si trovano più i termini *disabilità* e *handicap*, che sono stati sostituiti da *attività* e *partecipazione sociale*

ICF *OMS 2002*

I termini con una connotazione negativa hanno acquisito una valenza positiva e le interazioni tra i vari fattori che costituiscono la salute o la disabilità sono diventate più complesse, rendendo possibile la comprensione anche delle situazioni più particolari e attribuendo il giusto peso ai fattori contestuali, sia ambientali che personali



CAPACITÀ	FACILITATORE	PERFORMANCE
<ul style="list-style-type: none"> • Capacità articolatorie verbali non presenti • Linguaggio espressivo assente • Capacità nulla 	<ul style="list-style-type: none"> • Tavola di comunicazione con simboli • Persona in grado di decodificare i simboli 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance comunicativa espressiva adeguata sui bisogni base

CAPACITÀ	BARRIERE	PERFORMANCE
<ul style="list-style-type: none"> • Capacità verbali buone • Linguaggio espressivo adeguato • Buone capacità 	<ul style="list-style-type: none"> • Fattore contestuale personale negativo: forte ansia sociale in presenza di estranei 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance comunicativa espressiva deficitaria sul versante della partecipazione sociale con estranei o persone poco familiari

**Accettare la
diversità**

La diversità è una caratteristica essenziale della condizione umana

**Assicurare la
partecipazione attiva**

L'inclusione non vuol dire assicurare un posto in classe. Essere inclusivi richiede uno sforzo continuo che assicuri una partecipazione attiva dell'alunno nell'ambito pedagogico e sociale.

**Sviluppare pratiche
di collaborazione**

L'inclusione è un processo continuo che richiede il supporto di tutti gli interessati

**Immaginare una
scuola diversa**

Una scuola inclusiva è una scuola diversa che impara da se stessa e promuove il cambiamento e lo sviluppo

“Noi crediamo che tutti gli alunni,
con qualunque tipo di
bisogno educativo speciale
abbiano diritto a risposte adeguate
alla loro situazione”

Don Lorenzo Milani



***Vi ringrazio per
l'attenzione...***